



COMUNE DI GROTTAMMARE

REGOLAMENTO

per la definizione agevolata

delle entrate comunali

Adottato con deliberazione di C.C. n. 15 del 30 gennaio 2017

Indice

Articolo 1 – Oggetto

Articolo 2 – Accesso alla definizione agevolata

Articolo 3 – Adempimenti del Comune

Articolo 4 – Decadenza dal beneficio

Articolo 5 – Disposizioni finali ed entrata in vigore

Articolo 1 - Oggetto

1. Oggetto del presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è la definizione agevolata delle entrate comunali, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale ai sensi del regio decreto 14 aprile 1910 n. 639, notificati dagli anni dal 2000 al 2016 dal Comune o dal Concessionario, così come previsto e disciplinato dall'articolo 6-ter del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193 convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2016 n. 225. A tal fine, si considerano notificate le ingiunzioni spedite entro il 31/12/2016, anche se ricevute oltre tale data.
2. Nel caso delle entrate tributarie, la definizione agevolata di cui al comma 1 consiste nell'esclusione delle sole sanzioni applicate, mentre nel caso delle violazioni al codice della strada nell'esclusione degli interessi, compresi quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981 n. 689.
3. Con l'accesso alla definizione agevolata di cui al presente Regolamento, il contribuente si impegna a pagare, alle scadenze pattuite, le somme dovute sgravate delle sanzioni nel caso di entrate tributarie o degli interessi nel caso di violazioni al codice della strada, rinunciando al contenzioso eventualmente instaurato.
4. La durata massima della rateazione è di 20 mesi, a decorrere dal mese di febbraio 2017 fino al mese di settembre 2018.
5. Nel caso in cui si chiedo la definizione agevolata per più ingiunzioni fiscali, l'importo da rateizzare sarà dato dalla somma di tutte le ingiunzioni sgravate dalle sanzioni, se relative alle entrate tributarie, o dagli interessi, se relative alle violazioni del codice della strada. La rata minima non deve essere inferiore ad € 50,00. Se l'importo di tutte le ingiunzioni fiscali, sgravate dalle sanzioni, è inferiore ad € 100,00, il pagamento deve essere effettuato in un'unica soluzione.
6. Per la definizione agevolata delle ingiunzioni fiscali di importo superiore ad € 20.000,00 non è richiesta né la presentazione di garanzia fideiussoria bancaria od assicurativa, né l'iscrizione ipotecaria, né qualsiasi altra forma di garanzia prevista dall'articolo 9 del vigente Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria nonché dall'articolo 17 del vigente Regolamento delle Entrate.
7. A seguito della presentazione dell'istanza di definizione agevolata, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale istanza.

Articolo 2 – Accesso alla definizione agevolata

1. Possono accedere alla definizione agevolata di cui all'articolo 1 tutti i contribuenti, persone fisiche o persone giuridiche, ai quali siano state notificate le ingiunzioni fiscali di cui all'articolo 1 comma 1.
2. Sono invece esclusi dalla definizione agevolata i contribuenti raggiunti dalla notifica di ingiunzioni fiscali contenenti sole sanzioni, con eccezione di quelle relative alle violazioni del codice della strada.
3. Possono accedere alla definizione agevolata anche i contribuenti che abbiano piani di rateazione in corso, anche non in regola con i pagamenti delle singole rate, nonché quelli che siano stati raggiunti da procedure cautelari o esecutive di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602.

4. Nel caso in cui si chiedi la definizione agevolata di provvedimenti già parzialmente pagati, anche a seguito di piani di rateazione in corso, le somme versate saranno imputate proporzionalmente al tributo, alle sanzioni, agli interessi e alle spese eventualmente applicate, e le sanzioni (o gli interessi nel caso di violazioni al codice della strada) oggetto dello sgravio saranno quelle residue. In nessun caso verranno rimborsate somme precedentemente versate a titolo di sanzioni relativamente ai provvedimenti oggetto della definizione agevolata.
5. La richiesta di definizione agevolata, predisposta in carta semplice anche su modello messo a disposizione del Comune, deve essere inoltrata all'Ufficio Protocollo entro e non oltre la data del 31 dicembre 2017 e deve contenere:
 - Le generalità del contribuente (cognome, nome, codice fiscale/partita iva, luogo e data di nascita, residenza, ecc);
 - Le generalità del legale rappresentante in caso di persona giuridica o del tutore, amministratore di sostegno o delegato in caso di persona fisica minorenni o impossibilitata ad inoltrare l'istanza in nome e per conto proprio;
 - La manifestazione della volontà di avvalersi della definizione agevolata;
 - Gli estremi (numero e data) delle ingiunzioni fiscali e/o delle intimazioni di pagamento oggetto dell'istanza, nonché l'entrata a cui si riferiscono;
 - L'importo di ciascuna ingiunzione fiscale/intimazione, comprensivo di sanzioni, interessi e spese;
 - Il numero delle rate richieste, fermo restando che il pagamento dell'unica o dell'ultima rata non può superare il 30 settembre 2018;
 - L'indicazione degli eventuali giudizi pendenti presso le Commissioni Tributarie Provinciali o Regionali, nonché gli eventuali giudizi che alla data di entrata in vigore del presente regolamento risultassero pendenti presso la Corte di Cassazione, o presso il Prefetto o il Giudice di pace nel caso di violazioni al codice della strada e l'impegno a rinunciare agli stessi;

Articolo 3 – Adempimenti del Comune

1. Il soggetto competente all'istruttoria e all'accettazione della definizione agevolata è il Funzionario Responsabile dell'entrata oggetto della richiesta.
2. Nella persona del Funzionario di cui al comma 1, il Comune comunica ai contribuenti, anche tramite posta elettronica semplice, l'accoglimento o il rigetto delle istanze entro e non oltre 30 giorni del ricevimento delle stesse, motivando l'eventuale provvedimento di rigetto. In caso di accoglimento, il Comune comunica l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione agevolata, quello delle singole rate, la scadenza delle stesse, nonché gli estremi per i versamenti.
3. Alle somme oggetto di rateizzazione verranno in ogni caso applicati gli interessi previsti nel Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria o nel vigente Regolamento delle Entrate.
4. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione agevolata comporta la revoca automatica dell'eventuale dilazione ancora in essere. Fino al pagamento della prima o unica rata le scadenze relative a piani di rateazione precedentemente accordati sono sospese.
5. Il Comune, relativamente ai debiti definibili, non può avviare nuove procedure cautelari o esecutive, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione dell'istanza, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero

non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

6. Entro il 28 febbraio 2018 per l'anno 2017 ed entro il 30 novembre 2018 per l'anno 2018 il Funzionario Responsabile dell'entrata comunica al Servizio Finanziario il numero e il totale delle somme riscosse mediante la definizione agevolata di cui al presente regolamento, nonché l'ammontare delle sanzioni sgravate.

Articolo 4 – Decadenza dal beneficio

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata o anche di una sola della rate concordate, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tal caso, i versamenti eventualmente effettuati saranno considerati a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

Articolo 5 – Disposizioni finali ed entrata in vigore

1. Il presente Regolamento verrà pubblicato sul sito internet del Comune di Grottammare entro 30 giorni dalla sua approvazione.
2. Si applicano in ogni caso le disposizioni previste e disciplinate dall'articolo 6-ter del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193 convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2016 n. 225 e successive modificazioni e integrazioni.
3. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2017.